

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2390 del 18/07/2016
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR 13/2015 - HERA SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15) E TRATTAMENTO MEDIANTE VAGIALTURA (R5) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI SITA IN COMUNE DI CERVIA, LOCALITA' BASSONA, VIA DELLE AIE N. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2438 del 18/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR n. 13/2015 - HERA SPA - CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15) E TRATTAMENTO MEDIANTE VAGLIATURA (R5) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI SITA IN COMUNE DI CERVIA, LOCALITA' BASSONA, VIA DELLE AIE, N.2 -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2154 del 25/06/2013 rilasciato alla Ditta Hera Spa con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4, (C.F./P.IVA: BO04245520376), veniva rinnovata l'autorizzazione alla gestione delle aree adibite allo stoccaggio provvisorio (R13/D15), comprese operazioni di vagliatura/selezione (R5), di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili, e precisamente:
 - Lido Adriano - Zona Stazione ex AGIP;
 - Lido di Classe - Zona proprietà Valentini;
 - Lido di Dante - Zona proprietà Fiamminghi;
 - Marina di Ravenna - Zona Foca Monaca;
 - Marina Romea - Zona La Vigna;
 - Cervia - Località Bassona, Via delle Aie, fino alla data del 30/06/2023;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2727 del 12/09/2014 veniva adottata l'AUA a favore della Ditta Hera Spa per lo svolgimento dell'attività di stoccaggio, trattamento, vagliatura di rifiuti non pericolosi nell'area sita in Comune di Cervia, Via delle Aie n. 2, per i seguenti titoli abilitativi ambientali :
 - emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi del art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi),
 - scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi del art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi).

VISTE le istanze presentate alla Provincia di Ravenna da Hera Spa (C.F./P.IVA: BO04245520376) e precisamente:

- in data 28/05/2015 (Pg. Provincia 52674/2015) relativa alla modifica sostanziale dell'AUA di cui al provvedimento n. 2727 del 12/09/2014 sopracitato (Pratica Arpae SinaDoc. n. 9057/2016) a seguito della variazione dell'assetto fognario autorizzato con l'AUA sopracitata e della modifica alle emissioni in atmosfera a seguito dell'inserimento di un impianto mobile di vagliatura a secco per le operazioni di vagliatura/selezione da utilizzare unitamente a quello già esistente e autorizzato sul sito, di vagliatura a umido;
- in data 03/06/2015 (Pg. Provincia 50631/2015), relativa alla modifica dell'autorizzazione n. 2154 del 25/06/2015 (Pratica ARPAE 21727/2016), limitatamente all'area sita in Comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2 del 25/06/2013 in seguito a:
 - sostituzione della recinzione esistente,
 - installazione, di impianto mobile di vagliatura a secco per le operazioni di vagliatura/selezione da utilizzare unitamente a quello già esistente e autorizzato sul sito, di vagliatura a umido,
 - rifacimento della rete di raccolta delle acque meteoriche in tutto il piazzale destinato al deposito del materiale spiaggiato ed alla vagliatura di quest'ultimo, e nuovo impianto di trattamento delle acque reflue industriali scolanti in esso,
 - smontaggio recinzione esistente e rifacimento di nuova recinzione intorno alla vasca delle mucillagini,
 - realizzazione di una rete di acque industriali lungo il perimetro dell'area di accumulo del materiale piaggiato e vagliato con installazione di spinkler a distanze regolari di potenzialità in grado di annaffiare l'intera area destinata all'accumulo di sabbie,
 - posa in opera di una vasca di laminazione delle portate,
 - nuovo impianto di sollevamento con misuratore di portata elettromagnetico in grado di sollevare una portata massima di 0,7 l/s e successiva fognatura a gravità.

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per le pratiche ARPAE n. 9057/2016 e n. 21727/2016, emerge che

- le modifiche richieste da Hera Spa di cui ai provvedimenti n. 2727 del 12/09/2014 (AUA ai sensi del DPR 59/2013) e n. 2154 del 25/06/2013 (ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e sm) riguardano esclusivamente l'area sita in Comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2;
- le istanze si intendevano formalmente complete e correttamente presentate, per cui si è provveduto a darne notizia alla Ditta interessata, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, con nota Pg. Provincia n. 73413/2015;
- al fine di assumere la decisione finale in merito alla modifica sostanziale dell'AUA n. 2727/2014 e alla modifica dell'autorizzazione n. 2154/2013 rilasciata ai sensi dell'art.208 del DLgs n. 152/2006 e smi, con la stessa nota Pg. Provincia 73413 del 14/09/2015 veniva convocata, per il giorno 06/10/2015, l'apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del DPR 59/2013, dell'art. DLgs 208 del DLgs n. 152/2006 e smi e della Legge n. 241/1990 e smi;
- ✓ risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi tenutasi in data 06/10/2015. In particolare, ai fini della modifica dei provvedimenti n. 2727/2014 e n. 2154/2013 sopracitati, risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - parere espresso dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna (Pg. Provincia 78304 del 06/10/2015) relativamente alle emissioni in atmosfera per l'impianto di vagliatura a secco;
 - parere espresso dalla Regione Emilia Romagna -Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (Pg. Provincia n. 27906 del 17/03/2015);
 - parere espresso dal Comune di Cervia in data 18/02/2015 comprensivo dell'autorizzazione paesaggistica;
 - parere del Comune di Cervia per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PGRA 2016/656).

DATO ATTO inoltre che:

- con Delibera n. 67 del 03/05/2016 (pubblicato sul BURER in data 06/05/2016) è stato approvato il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)* in relazione alle previsioni e vincoli nella pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti;
- in termini di localizzazione, secondo quanto previsto dal sopracitato PRGR, l'area di interesse è classificata come non idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento/recupero rifiuti;
- l'art.25, comma 1) del PRGR prevede che "Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano, non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 14, qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione";
- a seguito di verifiche e approfondimenti istruttori sull'istanza presentata a suo tempo dalla Ditta, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (anno 2006), si evince che l'impianto era conforme con gli strumenti pianificatori vigenti;

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

CONSIDERATO:

- che l'autorizzazione di cui al provvedimento n. 2154 del 25/06/2013 è relativa al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di molteplici aree adibite a stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento mediante vagliatura (R5) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili;
- che, sulla base delle modifiche richieste, oggetto delle istanze di cui ai Pg. Provincia 52674/2015 (modifica sostanziale dell'AUA di cui al provvedimento n. 2727 del 12/09/2014 e Pg. Provincia 50631/2015, (modifica dell'autorizzazione n. 2154 del 25/06/2015) entrambe sono limitate alla sola area sita in Comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2,
- risulta pertanto necessario procedere allo stralcio dal provvedimento n. 2154 del 25/06/2013 di detta area e procedere quindi con il rilascio di una nuova autorizzazione limitata a tale area, ferme restando le condizioni e limitazioni precedentemente impartite con il provvedimento stesso;
- restano comunque invariate, le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 2154/2013 per le restanti aree (- Lido Adriano - Zona Stazione ex AGIP; - Lido di Classe - Zona proprietà Valentini; - Lido di Dante - Zona proprietà Fiamminghi; - Marina di Ravenna - Zona Foca Monaca; - Marina Romea - Zona La Vigna) fino al rilascio delle rispettive autorizzazioni, da parte della SAC di ARPAE.

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al DLgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, è stato accertato che HERA S.p.A. risulta già iscritta nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con *Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE* che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione allegata all'istanza di modifica dell'autorizzazione:

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi: 15.000 t/anno
- Potenzialità annua di trattamento (R5) di rifiuti non pericolosi: 15.000. t/anno
- Calcolo importo garanzia finanziaria: 15.000 t/anno x 140,00 €/t + 15.000. t/anno x 12,00 €/t = € **390.000,00.**

Dovrà essere pertanto prestata nuova garanzia finanziaria con riferimento al presente atto.

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Dott. Alberto Rebucci, Dirigente del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

DISPONE

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., **HERA S.p.A.** con sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA: BO04245520376), **alla gestione dell'area sita in Comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2, adibita a stoccaggio provvisorio (R13/D15), comprese operazioni di vagliatura/selezione (R5), di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili**, come di seguito indicato;
 2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2a) Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **I'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (**R13/D15**) e recupero/riciclo mediante vagliatura/selezione (**R5**) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili;
 - **I'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - **I'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
 3. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al 30.05.2026. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
 4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ✓ ogni modifica relativa alle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti ,
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi,
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 5. DI STABILIRE che, **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto**, deve essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna**, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a euro **390.000,00** secondo le seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.
6. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto per l'esercizio dell'attività di messa in riserva dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006.

7. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
9. Di trasmettere - con successiva comunicazione - l'avviso di avvenuto rilascio della presente autorizzazione alla Società interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15) E RECUPERO/RICICLO MEDIANTE VAGLIATURA/SELEZIONE (R5) DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEGLI ARENILI.

- 1) L'area attrezzata, sita in Comune di Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2, adibita a stoccaggio è di seguito individuata nell'Allegato A1. Presso l'area vengono effettuate operazioni di vagliatura/selezione del materiale stoccato tramite n. 2 attrezzature (vaglio a secco e a umido), finalizzate alla successiva ricollocazione del materiale sabbioso inerte per il ripascimento degli arenili e/o per la bonifica finale delle aree di stoccaggio stesse.
- 2) I rifiuti urbani non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili ammessi allo stoccaggio provvisorio (**R13**) e successivo trattamento di separazione meccanica (**R5**) sono esclusivamente i seguenti:

Codice CER	Descrizione rifiuti
200303	Residui della pulizia degli arenili (miscela sabbia-rifiuti)

- 3) Dal trattamento di separazione meccanica (R5) dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili (CER 200303) si originano, di norma, due flussi principali:
 - sottovaglio, costituito da sabbia priva di residui grossolani e impurezze, con caratteristiche granulometriche standard attraverso la vagliatura con vaglio variabile fra 0,8 e 1 cm. Tale sabbia potrà essere destinata a ripascimento, quale prodotto dell'attività di recupero R5 e cessando la qualifica di rifiuto, qualora risultino rispettate le caratteristiche di cui alla Tab. 2.3 A – Livello chimico di base (LCB) e 2.3 C – Sostanze pericolose prioritarie del “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini APAT ICRAM”, oltre al valore per gli Idrocarburi con C>12 dedotto dal contenuto rilevato mediamente nelle spiagge della provincia di Ravenna (tutti i valori da rispettare sono riportati in un'unica tabella in Allegato A2. Considerata la provenienza dei materiali e la loro successiva collocazione, i lotti da sottoporre a campionamento prima delle campagne di ripascimento per la verifica del rispetto di quanto sopraindicato dovranno avere una dimensione di 10.000 m³. Qualora i risultati delle verifiche analitiche non dovessero essere conformi a quanto sopraindicato, la sabbia in uscita dall'impianto mobile di vagliatura/selezione si configura come rifiuto speciale prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti identificabile con codice CER 191209, salvo diversa classificazione che potrà emergere dagli esiti delle verifiche analitiche da effettuare sui materiali in uscita dal trattamento, da avviare a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
 - sopravaglio che, in relazione al diverso contenuto in sabbia, può essere costituito da rifiuti destinati al recupero, di norma, come materiale tecnico di copertura delle discariche del Gruppo HERA, qualora sia prevalente la componente sabbiosa e/o inerte (CER 191209) ovvero da sovrallo destinato allo smaltimento in discarica (CER 191212) qualora sia prevalente la componente di rifiuto.
- 4) Per la tipologia di rifiuti di cui al precedente punto 2), la potenzialità annua di trattamento (**R5**) per la separazione e il recupero della sabbia è fissata complessivamente in **15.000 tonnellate/anno**.
- 5) Segue le stesse destinazioni del sopravaglio di cui al precedente punto 3), l'eventuale quantità di rifiuti di cui al codice CER 200303 che eccede i limiti di stoccaggio istantaneo delle aree ovvero qualora non vi sia richiesta di materiale per attività di ripascimento degli arenili.
- 6) È consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, dei rifiuti prodotti dall'attività di vagliatura/selezione (CER 191209 e 191212) nella preposta area individuata purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 7) Nell'area sita in Cervia, località Bassona, Via delle Aie n. 2, è possibile il conferimento di rifiuti di cui al codice Cer 200303 provenienti dalle altre aree autorizzate ad Hera Spa, con mezzi autorizzati e accompagnati da regolare FIR, per l'attività di vagliatura/selezione (R5), previa eventuale ulteriore messa in riserva preliminare al successivo effettivo recupero nel sito. Il passaggio fra diverse aree di stoccaggio attrezzate è consentito esclusivamente per una sola volta e ai soli fini del recupero mediante vagliatura/selezione di tali rifiuti, fermo restando il rispetto dei quantitativi autorizzati al trattamento.
- 8) Sul sito è altresì ammesso lo stoccaggio (**R13/D15**) delle seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi:

Codice CER	Descrizione rifiuti
150106	Imballaggi in materiali misti
200101	Carta/cartone
200102	Vetro
200139	Plastica
200201	Rifiuti biodegradabili
200301	Rifiuti urbani non differenziati
200303	Residui della pulizia stradale


Tali rifiuti sono stoccati all'interno di appositi cassoni di elevata/media volumetria per il raggruppamento e trasferimento agli impianti di recupero/smaltimento finale, al fine di ottimizzare la logistica dei trasporti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata di RSU.

- 9) Per le tipologie di rifiuti non pericolosi di cui ai precedenti punti 2) e 9), la capacità massima istantanea di stoccaggio (**R13/D15**) è complessivamente fissata in **15.000** tonnellate, corrispondenti ad una potenzialità annua di trattamento (R5) pari a **15.000** tonnellate/anno.
- 10) In caso di forti mareggiate, nell'area attrezzata è comunque ammesso lo stoccaggio provvisorio (**R13**) di quantità significative di rifiuti costituiti da materiale grossolano in gran parte costituito da legname (**CER 200138**). Tali rifiuti, raccolti in modo differenziato rispetto ai normali residui della pulizia degli arenili, vengono conferiti separatamente ad impianti di recupero autorizzati.
- 11) Devono essere adottati, in tutte le condizioni di esercizio, gli opportuni accorgimenti atti ad evitare l'utilizzo delle aree per scarichi abusivi di materiali diversi da quelli autorizzati.
- 12) È vietato lo stoccaggio provvisorio di materiali altamente putrescibili al di fuori delle vasche all'uopo destinate. Nelle vasche approntate per lo stoccaggio provvisorio di materiale organico spiaggiato, dotate di idonea recinzione, potrà essere mantenuta acqua piovana a condizione che non si creino inconvenienti igienico-sanitari.
- 13) Il materiale putrescibile, stoccato provvisoriamente nelle vasche, dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati non oltre 24 ore successive alla raccolta e comunque in un tempo tale da non arrecare inconvenienti igienico-ambientali.
- 14) Qualora si rilevasse lo sviluppo di insetti, larve roditori e altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione.
- 15) Dovranno essere adottate apposite misure per impedire il trasporto eolico dei rifiuti al di fuori delle aree attrezzate.
- 16) Dovranno essere mantenuti idonei sistemi di mascheramento con idonea piantumazione ovvero rete ombreggiante.
- 17) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui al DLgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- 18) Al riguardo, è da rilevare che l'attività di raggruppamento dei rifiuti sull'arenile e il successivo conferimento alle aree di stoccaggio provvisorio è tutta riconducibile, nel suo complesso, alla fase di raccolta dei rifiuti urbani dalla pulizia della spiaggia e per cui tali operazioni non sono accompagnate da FIR. Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto delle attività di stoccaggio e di recupero/riciclo, nonché del carico/scarico dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
- 19) L'area di stoccaggio provvisorio e vagliatura/selezione dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili non è dotata di locali di presidio e di strumentazione di misura (pesa).

Ai fini della determinazione dei flussi è adottata apposita procedura che prevede la stima del peso del rifiuto primario in ingresso con codice CER 200303 (da utilizzare per la compilazione dei FIR in uscita e del Registro C/S) sulla base del volume dei rifiuti (portata volumetrica dell'automezzo ovvero volume effettivamente occupato dai rifiuti) e del peso specifico medio rilevato mediante analisi chimico-fisiche, da eseguire almeno 2 volte per ogni stagione balneare;

Analogamente viene stimato il peso della sabbia, ottenuta quale prodotto dall'attività di recupero, sulla base del peso specifico determinato, prima di ogni campagna di ripascimento, mediante analisi chimico-fisica.

20) Devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni rispetto a quanto autorizzato con il presente atto. In particolare, eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non risulta più conforme alla presente autorizzazione devono essere oggetto di specifica istanza ai sensi dell'art. 208 del DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.



PARAMETRO	L.C.15	
	contenuto di pelite < 10%	contenuto di pelite > 10%
Elementi in tracce	[mg / kg] p.s.	[mg / kg] p.s.
Arsenico, As	17	25
Cadmio, Cd	0,20	0,35
Cromo totale, Cr	50	100
Rame, Cu	15	40
Mercurio Hg	0,20	0,40
Nichel, Ni	40	70
Piombo, Pb	25	40
Zinco, Zn	50	100
Contaminanti organici	[mg / kg] s.s.	
Idrocarburi C>12	10	
	[µg / kg] s.s.	
Organoclorati ⁽¹⁾	4,5 ⁽¹⁾	
Σ PCB ⁽²⁾	5	
Σ DDD ⁽³⁾	1,2	
Σ DDE ⁽³⁾	2,1	
Σ DDT ⁽³⁾	1,2	
Clordano	2,3	
Dieldrin	0,7	
Endrin	2,7	
HCII (Lindano)	0,3	
Fipronil e ossido	0,6	
Σ IPA ⁽⁴⁾	900	
Acenafrene	7	
Antracene	47	
Benzo(a)antracene	75	
Benzo(a)pirene	80	
Crisene	108	
Dibenzo(a,h)antracene	6	
Fenantrene	87	
Fluorene	21	
Fluorantene	113	
Naftalene	35	
Pirene	153	
(α, β) HCII	0,2	
PCB	0,1	
Benzo(b)fluorantene	40	
Benzo(k)fluorantene	20	
Benzo(g,h,i)perilene	55	
Indeno(1,2,3-c-d)pirene	70	
Idrocarburi C>12	10	

(1) Come Σ totale di origine organica;

(2) Come sommatoria dei seguenti congeneri: 28, 52, 77, 91, 101, 118, 126, 128, 138, 153, 156, 169, 180;

(3) Come sommatoria degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza;

(4) Come sommatoria dei 16 IPA: Fluorantene, Naftalene, Antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Indopirene, Acenafrene, Fluorene, Fenantrene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-c-d)pirene.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni

- HERA SPA, nel sito di Via delle Aie, svolge attività di stoccaggio e vagliatura e le acque reflue industriali recapitano nella pubblica fognatura;
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA.

Prescrizioni

- Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia per i seguenti parametri minimi: pH- BOD5, COD, Fosforo Totale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Ammoniacale, cloruri, solfati, idrocarburi Totali;
- E' ammesso lo scarico derivante da: **vagliatura sabbie unitamente alle acque di dilavamento dei cumuli di sabbia stoccati in attesa di trattamento;**
- **Entro tre mesi** dalla data di rilascio della presente autorizzazione, la Ditta deve presentare, al Comune di Cervia, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1;
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque industriali:
 - **sifone 'Firenze'** posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **vasca di sedimentazione;**
 - **vasca di laminazione;**
 - **misuratore di portata elettromagnetico con registratore** approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato o allo stato di fatto allegato ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata;**
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- L'impianto di sollevamento acque, dovrà sollevare alla fognatura, una portata massima di 9,7 l/s e devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

- Dovrà essere data comunicazione, al Comune di Cervia, ad ARPAE e HERA della fine dei lavori di manutenzione straordinaria oggetto della modifica sostanziale dell'AUA
- Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche" del Comune di Cervia, per i parametri minimi sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con le modalità e la tempistica che l'autorità competente riterrà opportune;
- Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione, tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, è fatto obbligo di darne immediata comunicazione al Comune di Cervia e ad ARPAE Sezione Provinciale di Ravenna;
- Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- Gli enti preposti al controllo, a mezzo di incaricati possono, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e possono controllarne la quantità scaricata.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CONDIZIONI

- L'Azienda chiede l'autorizzazione per l'integrazione dell'attuale impianto di vagliatura ad umido con un impianto da dedicare ad analoga attività, ma a secco. Tale integrazione si rende necessaria anche per motivi di vetustà dell'impianto stesso che vanno ad incidere sulla produttività ed economicità.
- L'impianto fisso di vibrovagliatura a secco e/o a umido, dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili, viene utilizzato nel periodo ottobre-marzo, per circa 6 h/g; nel periodo aprile-settembre, per circa 7 h/g;
- La miscela sabbia-rifiuti proveniente dalla pulizia degli arenili, viene conferita al sito di Via delle Aie mediante camion. I rifiuti vengono depositati nel piazzale dove, per mezzo di pala meccanica, vengono inviati all'impianto di vagliatura a secco al fine di separare la sabbia dai rifiuti, costituiti da: legno, plastica, conchiglie, vetro, carta, alghe.
- Le emissioni diffuse sono costituite dalle polveri derivanti dalla movimentazione, vagliatura e stoccaggio dei materiali e dal traffico veicolare su area con fondo sterrato. Possono generarsi anche emissioni potenzialmente odorigene, nel caso in cui sia presente anche materiale organico.
- Per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, l'impianto comprende le seguenti dotazioni tecniche:
 - sistema di irrigatori fissi ad azionamento manuale;
 - n.1 spazzatrice funzionale alla pulizia delle aree operative immediatamente attorno all'impianto di vagliatura.

PRESCRIZIONI.

1. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti atti al contenimento delle emissioni diffuse di polveri nonché alla limitazione delle eventuali emissioni odorigene che possono generarsi dalla potenziale presenza anche di materiale organico misto alla sabbia proveniente dalla pulizia degli arenili;
2. Al fine di diminuire la superficie di esposizione a fenomeni ventosi, l'altezza dei cumuli di stoccaggio deve essere inferiore all'altezza della barriera perimetrale dell'impianto;
3. La Ditta è tenuta al rispetto di quanto indicato nella Procedura Operativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AUA.
4. La Ditta è tenuta ad annotare, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto:
 - l'attivazione e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna, eventuali anomalie ai sistemi di abbattimento. Il registro deve essere conservato e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse di polveri

OGGETTO: controllo delle emissioni diffuse derivanti da attività di vagliatura meccanica ad umido della sabbia derivante dalla pulizia degli arenili, eseguita nell'area di stoccaggio provvisorio sita in Via delle Aie in località Bassona nel Comune di Cervia (RA). Aut. Prov.le di RA del 25/06/2013

SCOPO: attuare misure di controllo e gestione al fine di prevenire la propagazione delle polveri derivanti da impianto di vagliatura meccanica ad umido e nelle aree scoperte di piazzale.

1. Dotazioni strutturali

Al fine di ridurre e contenere al minimo la diffusione di polveri generate dall'impianto di vagliatura meccanica ad umido e nelle aree esterne di piazzale, l'azienda annovera le seguenti dotazioni di carattere strutturale:

1. dispositivo di blocco dell'impianto in caso di avaria o di mal funzionamento della pompe di alimentazione.
2. Formazione di cumuli di bassa altezza per diminuire la superficie di esposizione ad fenomeni ventosi.

2. Dotazioni tecniche

Al fine di ridurre e contenere al minimo la diffusione di polveri generate dall'impianto di vagliatura meccanica ad umido e nelle aree esterne di piazzale, l'azienda si è equipaggiata con le seguenti dotazioni di tipo tecnico/tecnologico:

- N. 1 sistema di irrigatori mobili ad azionamento temporizzato
- N. 1 autobotte, (in caso di fermo del sistema di irrigazione)
- N. 1 spazzatrice di funzionale alla pulizia delle aree operative immediatamente attorno all'impianto di vagliatura.

3. Procedura di gestione

Il sistema di irrigatori sarà azionato manualmente e/o con timer nel periodo e nelle ore di elevata siccità e ventosità. Di norma nel periodo da giugno a settembre.

In caso di necessità e concomitante ad un fermo dell'impianto di irrigazione sarà utilizzata un'autobotte dotata di idrante con getto sufficiente all'irrigazione dei cumuli.

La spazzatrice meccanica dotata di sistema di innaffiamento ad acqua viene impiegata di norma 2 volte /mese, nel periodo da giugno a settembre e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per mantenere pulita l'area circostante l'impianto di vagliatura, di competenza di Hera spa.

4. Registrazione interventi

A bordo della spazzatrice e dell'autobotte sono inseriti appositi registri di utilizzo. Dette registrazioni vengono conservate presso gli uffici operativi dei Servizi Ambientali siti in Via delle Aie nel Comune di Cervia, ad una distanza di circa 150mt dall'impianto.



25-03-2014

HERA S.p.A.
Area Romagna
direzione servizi ambientali
via Acton Mod. 180182 40122 Ravenna
Tel. 0544 499 499 Fax 0544 4992070

[Handwritten signature]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.